



ISTITUTO COMPRENSIVO
Diego Vitrioli – Principe di Piemonte
Via Possidonea, 19 - 89125 Reggio Calabria (RC)

Tel. 0965.891530 / 21994 / 1970821
Email: rcic87300e@istruzione.it
PEC: rcic87300e@pec.istruzione.it
www.vitrioliprincipepiemonte.edu.it
C.M.: RCIC87300E – C.F.: 92081440809 – C.U.: UFCETB

IC "VITRIOLI-PRINCIPE DI PIEMONTE"- RC
Prot. 0002023 del 02/02/2022
I-1 (Uscita)

Ai Docenti
Ai Referenti Covid
Alle Famiglie
Al Personale ATA
Sito web

OGGETTO: Indicazioni operative – DECRETO LEGGE 27 gennaio 2022 n. 4 (COSIDDETTO “SOSTEGNI TER”) - C.M. n 110 dell’1 febbraio 2022

Si porta a conoscenza che in data 28 gennaio 2022 è entrato in vigore il Decreto Legge n. 4 del 27 gennaio che, fra gli altri interventi, prevede anche novità in tema di istruzione, con particolare riferimento alle misure sanitarie in ambito scolastico (artt. 19 e 30).

Con circolare n. 110 del 01.02.2022 il Ministero ha fornito indicazioni operative in merito alle applicazioni delle disposizioni di cui al citato Decreto Legge.

In particolare:

- **l’art.19** “Misure urgenti per la scuola, l’università e la famiglia” del summenzionato DL dispone la fornitura di mascherine di tipo FFP2 a favore degli alunni e del personale scolastico in regime di auto-sorveglianza (di cui all’articolo 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1). Sulla base di un’attestazione dell’istituzione scolastica interessata, che ne comprovi l’effettiva esigenza, sono rese disponibili le mascherine alle istituzioni scolastiche che dovranno procedere, ex ante, ad effettuare una rilevazione di massima, prevedendo i bisogni su stime effettuate sulla base di dati storici degli alunni e del personale in auto-sorveglianza registrati nelle ultime settimane.

Per tale servizio questa istituzione sta procedendo a porre in essere tutte le azioni atte a garantire il fabbisogno di mascherine FFP2 per tutti gli alunni e il personale **in regime di auto-sorveglianza. Si precisa, pertanto, che l’obbligo di indossare le mascherine FFP2 vige solo ed esclusivamente nei confronti di coloro che sono stati posti in regime di auto-sorveglianza.**

- **l’art.30** recante “Ulteriori disposizioni urgenti per la gestione dei contagi da SARS-CoV-2 a scuola” prevede che:
 - **c.1** **La condizione sanitaria che consente la didattica in presenza** (di cui all’articolo 4, comma 1, lettera c), numero 2), primo periodo, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1) **e la riammissione in classe**, dopo una sospensione delle attività educative e didattiche in presenza a causa dell’accertamento di casi di positività al COVID-19 (ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere a), b), numero 2), e c), numero 3), del medesimo decreto-legge n. 1 del 2022) **degli alunni in auto-sorveglianza** (ai sensi dell’articolo 1, comma 7-bis, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74) **senza aver effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo può essere controllata mediante l’applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID-19** (di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi all’articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87). L’applicazione mobile di cui al primo periodo è tecnicamente adeguata per il conseguimento delle finalità del presente comma.
 - **c. 2.** La misura relativa all’esecuzione gratuita di test antigenici rapidi per la rilevazione di antigene SARS-CoV-2, di cui all’articolo 5 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, **si applica anche alla popolazione scolastica delle scuole primarie.** Conseguentemente l’autorizzazione di spesa di cui al

medesimo articolo 5, comma 1, del citato decreto-legge è incrementata di 19,2 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 32.

Pertanto, **in linea con quanto previsto per la scuola secondaria di primo grado**, la famiglia **dell'alunno di scuola primaria**, una volta informata, secondo le procedure sanitarie vigenti, che il proprio congiunto è un "contatto scolastico" di caso confermato di SARS-CoV-2 può, ove prevista l'effettuazione del test antigenico rapido, in alternativa ai siti specificatamente individuati dall'ASL di riferimento, contattare il proprio pediatra di libera scelta o medico di medicina generale affinché questi provveda ad **effettuare autonomamente il tampone**, ovvero a rilasciare idonea prescrizione medica per l'effettuazione del test gratuito presso una farmacia o una delle strutture sanitarie aderenti al protocollo d'intesa di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, sottoscritto dal Commissario straordinario per l'emergenza COVID-19 d'intesa con il Ministro della Salute (*nota generale del Figliuolo del 28 Gennaio 2022*).

Nel dettaglio, le suddette condizioni assumono rilievo al fine di consentire agli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado, qualora l'esito del tampone effettuato autonomamente sia negativo, di:

- a) continuare a frequentare in presenza, nei casi in cui nelle relative classi sia stata disposta la didattica digitale integrata precauzionale;
- b) essere riammessi in classe, nei casi in cui, a seguito di un contatto con soggetti risultati positivi all'infezione da SARS-CoV-2, nelle relative classi sia stata disposta la sospensione delle attività didattiche in presenza.

Restano in adozione le misure per la gestione dei casi che seguono l'iter della vecchia normativa, salvo ulteriori disposizioni del Dipartimento di Prevenzione di Reggio Calabria (USCA) e, quindi, questa istituzione continuerà ad operare il tracciamento e comunicare alle famiglie data e modalità di effettuazione di T0-T5-T10; è fatta salva la facoltà delle famiglie di avvalersi delle opportunità offerte dalla subentrata normativa.

In quest'ultimo caso è a carico della famiglia l'onere di provvedere all'accertamento (T0-T5/T10), nel rispetto dei termini prescritti dall'autorità sanitaria e, di conseguenza, di dotare il proprio figlio di documentazione attestante la negatività al Covid-19 al fine di avere garantita la didattica in presenza.

Per ogni opportuno approfondimento si fa esplicito rinvio alla normativa richiamata.

Sarà cura di questa dirigenza comunicare tempestivamente eventuali preannunciate modifiche laddove dovessero intervenire.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Maria Morabito

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi d.lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento allegato e la firma autografa